

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Reg. Conv. n.

REPUBBLICA ITALIANA

**CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO,
SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE
POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. (CIG 7503274993).**

Tra

1. L'operatore economico avente sede in (C.F.) di seguito per brevità denominata, in persona di, nata a il, domiciliato per la carica presso la Sede della la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, giusta visura camerale;

2. Il **COMUNE DI TAVAGNACCO**, con sede in Tavagnacco, Feletto Umberto, P.zza Indipendenza n. 1, (C.F. **00461990301**) in persona del Responsabile dell'Area Sociale, **Bortoli** dott.ssa **Daniela**, nata a Milano il 25.09.1966, domiciliata per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, la quale interviene ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, giusta disposizione del Sindaco prot. n. 35135 di data 28.12.2017;

Premesso che

- con determinazione n. del, il Responsabile dell'Area Sociale del Comune di Tavagnacco ha indetto la SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30.03.2001 PER LA CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO,

SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della l. 08.11.2000, n. 328”, e dalla deliberazione di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1032 del 01.06.2011 “Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della l.r.6/2006”;

- con la medesima determinazione veniva disposto di selezionare l’operatore economico che presenti la migliore proposta progettuale sulla base dei criteri di cui al paragrafo 17 del disciplinare;
- con determinazione n. del veniva individuata l’operatore economico avente sede in Via n. .../a (C.F.), per la

CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”, servizio che prevede un corrispettivo presunto di € (Iva esclusa), oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00;

- con medesimo atto è stato assunto un impegno di spesa a favore della stessa per l’importo complessivo presunto di € IVA compresa (oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00);
- sono stati effettuati gli accertamenti di cui all’art. 31, 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- presso il casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nulla risulta

a carico della

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Tavagnacco affida all'operatore economico che, come sopra costituita, accetta la REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”, conformemente a quanto indicato negli atti approvati con determinazione n. del del Responsabile dell'Area Sociale sopra richiamata.

Art. 2 – Condizioni contrattuali

Il servizio viene affidato ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme e condizioni contenute nei seguenti documenti:

a) avviso di selezione

b)Disciplinare di selezione e relativi allegati;

c) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed allegati;

d) progetto elaborato a seguito di co-progettazione, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione _____ per il quale è stata ottenuta l'autorizzazione all'avvio della sperimentazione con atto della Regione Friuli Venezia Giulia _____;

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione che ancorché non materialmente uniti al presente contratto restano depositati agli atti di questo Comune e qui s'intendono come integralmente riportati e trascritti.

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio di promotore di comunità avrà una durata complessiva di quarantotto mesi a partire dalla sottoscrizione del presente contratto di affidamento, in

conformità al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale su richiamato.

Art. 4 – Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in presunti € (Iva esclusa) per tutto il periodo, oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 000 ed oltre ad IVA% per un totale complessivo di €.....;

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi dovuti si effettuerà come indicato all'art. 12 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate dalla Ditta nella relativa fattura elettronica.

Art. 6 – Polizze Assicurative

Le parti danno atto che sono state stipulate le Polizze di cui all'Art. 22 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. La ditta aggiudicataria resta comunque responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali sopra indicati.

Art. 7 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta presenta Polizza Fideiussoria n. di data emessa da di, così come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

Art. 8 - Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti.

E' vietata, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della l.r. 6/2006 e s.m.i., ogni forma di subappalto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 – Informativa (art. 13 d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.

La dichiara di aver avuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Spese di contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, registrazione ed altro) sono a totale carico della Ditta. L'imposta di bollo se dovuta è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale.

Art. 12 – Registrazione del contratto.

Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri inerenti l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto è sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....,

L'OPERATORE ECONOMICO

(firmato digitalmente)

Sede Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE

(firmato digitalmente Daniela Bortoli)